

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 23/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'Avv. Antonio Valori, Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Augusto De Luca, Avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante A.I.A.; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 25 Ottobre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(119) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROSELLA SENSI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società AS ROMA Spa), E DELLA SOCIETÀ AS ROMA Spa - (nota N° 1784/255pf10-11/SP/blp del 30.9.2010).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 30/9/2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Rosella Sensi, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Società Roma, e la Società Roma per rispondere:

- la prima, della violazione dell'art. 5, comma 1, CGS per aver espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi della reputazione della classe arbitrale, in particolare del Sig. Carmine Russo, arbitro della gara Brescia-Roma, disputatasi il 22.9.2010, e delle Istituzioni Federali nel loro complesso, nonché per aver adombrato dubbi sull'imparzialità e sulla buona fede degli ufficiali di gara e sulla regolarità del campionato a causa dell'operato degli arbitri;
- la seconda, della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, CGS a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al suo Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante.

### **Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale, nella sostanza, si rileva, da una parte, che alla base dell'intervista di cui al deferimento vi sarebbe stato un "fatto storico vero e incontestato", cioè "clamorosi errori arbitrali" e, dall'altra, che le dichiarazioni della Sensi si sarebbero concretizzate in "epiteti coloriti", espressi "a caldo", mai trascesi in offese o ingiurie. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 sia per la Sensi, sia per la Società Roma.

Sono comparsi altresì la Presidente Sensi e il difensore degli incolpati, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, osserva che le dichiarazioni della Sensi, rilasciate al termine della gara Brescia-Roma del 22.9.2010 e riportate nell'articolo di stampa, pubblicato il giorno 23.9.2010, dal quotidiano "Corriere dello Sport - Stadio, sono censurabili.

Affermare, tra l'altro, che "è una vergogna, uno schifo ... questo sistema deve saltare, non può andare avanti così ... il calcio italiano va a rotoli ... Abete invece di barattare lo sciopero con la Befana per i calciatori intervenisse su Braschi e la smettesse di fare il diplomatico ... questo è un sistema che non va più bene ... c'è tanta incapacità, non ne posso più di direzioni di gara in malafede come quella di Brescia ... come si permette un arbitro come questo a fare un danno così evidente alla Roma? ... un arbitro incapace ha condizionato la gara in modo vergognoso" travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione nei confronti della classe arbitrale e di tesserati e delle Istituzioni Federali, nonché in una accusa di parzialità.

A nulla rileva che il comportamento in questione sia stato causato da una o più decisioni arbitrali ritenute ingiuste, posto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti a una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità della Sensi, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

#### **La determinazione delle sanzioni**

Sanzioni eque, tenuto conto, da una parte, del comportamento processuale e dell'assenza di precedenti specifici per la Presidente Sensi e, dall'altra, di quanto previsto dall'art. 5, comma 6, lett. a), b), c) e d), CGS (gravità, modalità e idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all'istituzione federale; circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da soggetto che abbia la rappresentanza della Società; circostanza che le dichiarazioni consistano nell'attribuzione di un fatto determinato e non sia stata provata la verità di tale fatto; circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l'imparzialità degli ufficiali di gara), nonché degli orientamenti della Corte di Giustizia in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00) sia a Rosella Sensi, sia alla Società AS Roma Spa.

#### **(359) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO GIROTTI (Amministratore Unico dal 13.11.2007, fino alla data della Sentenza dichiarativa di fallimento, della Società US Castelnuovo Garfagnana Srl).**

#### **Il deferimento**

Con provvedimento del 4.6.2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Girotti Roberto per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., avendo ricoperto, dal 13.11.2007 fino alla data della sentenza dichiarativa del fallimento della società US Castelnuovo Garfagnana Srl – ovvero sino al 3.2.2009 - la carica di Amministratore Unico della medesima Società.

Nell'atto di deferimento veniva evidenziato che:

- il Presidente Federale, preso atto del fallimento della citata Società dichiarato con sentenza N°. 17/09 del 03.02.2009, ne aveva revocato l'affiliazione;
- dal 22.03.2007 fino al 13.11.2007, la carica di Amministratore – e socio - Unico era stata ricoperta dal Sig. Mauro Marchini, poi deceduto in data 20.02.2009;
- dal 13.11.2007, la carica di Amministratore – e socio - Unico era stata ricoperta dal Sig. Roberto Girotti;
- il medesimo Roberto Girotti, in ragione della carica sociale di amministratore unico e socio unico della Società dal 13.11.2007 fino alla sentenza dichiarativa di fallimento, aveva svolto effettive funzioni gestionali contribuendo con i propri comportamenti alla cattiva gestione societaria.

In forza di quanto sopra, la condotta posta in essere dal Sig. Roberto Girotti integrava violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. anche in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, C.G.S. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, l'incolpato non faceva pervenire alcuna memoria difensiva.

All'odierna riunione è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per anni 5 (cinque).

Per l'incolpato nessuno è comparso.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene provata la responsabilità del deferito in ordine alla violazione contestata.

Si deve preliminarmente rilevare che alla Società US Castelnuovo Garfagnana Srl, in conseguenza del fallimento dichiarato in data 3.2.2009, è stata revocata l'affiliazione alla F.I.G.C. (C.U. N°. 110/A del 06.03.2009).

Ciò posto, risulta documentalmente provato che, nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento, il Sig. Roberto Girotti è stato socio unico e amministratore unico della Società poi fallita, svolgendo funzioni gestionali e così contribuendo con i propri comportamenti alla cattiva gestione della Società poi sottoposta alla procedura concorsuale.

Difatti, prima del subentro dell'odierno incolpato nella carica sopra citata, le passività societarie erano state ripianate anche in conseguenza del versamento di somme da parte del precedente amministratore poi deceduto, Sig. Mauro Marchini.

Orbene, l'odierno incolpato, pur avendo assunto una gestione societaria priva di perdite, nel periodo temporale del proprio incarico non ha operato con la dovuta diligenza e professionalità e anzi ha posto in essere una serie di attività deleterie degli interessi sportivi ed economici della medesima Società, quale ad esempio la mancata presentazione della domanda d'iscrizione al campionato di competenza per la stagione 2008/2009.

In considerazione dei periodi di permanenza nell'incarico, della loro prossimità all'intervenuto fallimento e della riscontrata partecipazione all'attività societaria, la sanzione equa e proporzionata appare essere quella di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere al Sig. Roberto Girotti la sanzione dell'inibizione per anni 4 (quattro).

\* \* \* \* \*

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'Avv. Luca Giraldi, Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Augusto De Luca, Avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante A.I.A.; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 25 Ottobre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(245) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BARCAGLIONI (Fallimento Società AC Maceratese) ▪ (nota N°. 6046/260pf09-10/SP/ma del 22.3.2010).**

Letti gli atti;

visto il deferimento della Procura Federale a carico di Andrea Barcaglioni per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, avendo ricoperto dal 10 agosto 2006 al 23 giugno 2008 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Maceratese Srl;

ascoltato il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità del soggetto deferito chiedendo l'irrogazione della sanzione della inibizione per anni 5 (cinque);

accertato che la AC Maceratese è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Macerata con sentenza del 22 aprile 2009, N°. 30;

rilevato che il Sig. Barcaglioni, a seguito di attento esame degli atti, non solo è risultato ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 10 agosto 2006 al 23 giugno 2008, ma è stato anche il maggiore azionista della Società detenendo il 98% delle quote sociali;

ritenuto che la posizione del Sig. Barcaglioni all'interno della Società fallita deve ritenersi di assoluta rilevanza avendo svolto effettive funzioni gestionali nel biennio antecedente al fallimento anche se non ricopriva più ruoli dirigenziali all'atto del fallimento;

considerato che il soggetto deferito non ha fornito alcun chiarimento sulla sua posizione astenendosi addirittura dal partecipare al presente giudizio;

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento, irroga nei confronti del Sig. Andrea Barcaglioni la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro).

**(171) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MARINO (all'epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Arbitri del Trentino Alto Adige) ▪ (nota N°. 4137/1040pf08-09/SP/blp del 20.1.2010).**

Con atto del 20.1.2010, la Procura Federale ha deferito innanzi a questa Commissione il Sig. Francesco Marino per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S., con riferimento agli artt. 17, comma 2, e 17, comma 3, lett. d), del Regolamento AIA, per avere lo stesso gestito il Comitato Regionale di sua titolarità ponendo in essere compartenti causanti l'insorgere di evidenti anomalie gestionali, contabili e amministrative.

Alla riunione del 17.3.2010, l'adita Commissione, ritenendo che i fatti fossero inquadrabili in quelle di "stretta natura associativa", dichiarava il proprio difetto di giurisdizione con

decisione pubblicata su CU N°. 66. Avverso la stessa ha proposto reclamo la Procura Federale che la Corte di Giustizia Federale ha accolto con decisione pubblicata su CU N°. 44 del 9.8.2010, rinviando a questa Commissione per l'esame del merito.

Alla riunione del 25.10.2010 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione della sanzione sportiva della sospensione per mesi 9 di inibizione. È altresì comparso il Sig. Marino, il quale ha richiesto il proscioglimento o con formula piena o, comunque, previo riconoscimento del ricorrere dello stato di necessità.

La vicenda trae origine da un'ispezione contabile, effettuata in due riprese (4 e 5/12/2008 e 6/2/2009) dal Servizio Ispettivo Nazionale dell'AIA, nella quale venivano riscontrate alcune anomalie gestionali del CRA Trentino Alto Adige, riferibili al periodo nel quale il Sig. Marino aveva ricoperto la carica di Presidente.

Il deferito, anche in sede odierna, contesta la natura illecita dei fatti allo stesso contestati, prospettando, in via del tutto residuale, che gli stessi sarebbero stati inevitabile conseguenza di alcuni eventi imprevedibili che, proprio in ragione della loro natura, consentirebbero il ricorrere della causa di giustificazione dello stato di necessità.

Nella articolata memoria difensiva, il Sig. Marino, che contesta preliminarmente l'utilizzabilità dei verbali ispettivi, sostiene che i comportamenti dallo stesso posti in essere non abbiano alcuna rilevanza federale, tenuto conto che anche la Procura Arbitrale aveva ritenuto di dovere dare agli stessi una valutazione esclusivamente endosettoriale, tale comunque da determinare o una dichiarazione di difetto di giurisdizione o il proscioglimento.

Ritenuto che la questione attinente alla giurisdizione sia stata definitivamente superata dalla decisione della CGF e che, pertanto, questa Commissione sia chiamata a pronunciarsi sul merito della vicenda, deve considerarsi perfettamente ammissibile e utilizzabile nel presente procedimento tutta la documentazione in esso confluita e, in particolare, i verbali ispettivi del 4 e 5/12/2008 e 6/2/2009, non emergendo alcuna violazione del diritto di difesa ai danni del Sig. Marino, il quale, in più occasioni, ha avuto modo di prendere posizione sui fatti in essi descritti.

Né si ritiene che la sua presenza in fase di verifica potesse portare a esiti diversi in ordine ai riscontri effettuati, tenuto conto che è lo stesso deferito che, non solo, non nega l'oggetto degli addebiti quanto la natura illecita a essi attribuita. Tra l'altro, la circostanza che fa ritenere infondata tale eccezione è costituita proprio dalla dichiarazione con la quale il deferito ha chiarito che le discrasie contabili sarebbero state appianate in caso di sua riconferma e con l'utilizzo di future ed eventuali erogazioni da parte degli organi centrali dell'AIA.

Partendo da questo presupposto, è certo che l'attività ispettiva sia stata concludente e univoca, non lasciando dubbi sull'esistenza delle irregolarità gestionali attribuite al deferito, sebbene ne debba essere notevolmente ridimensionata la gravità che sembra trasparire dal deferimento. In tal senso, le prospettazioni del Sig. Marino escludono la possibilità del ricorrere della invocata causa di giustificazione e forniscono la prova di una gestione perlomeno improba, comunque integrante la violazione dell'art. 1 CGS.

Ritenuto fondato, pertanto, il deferimento, ciò che rileva è la misura della sanzione da applicare al deferito che, tenuto conto della natura dei fatti contestati, può essere

quantificata nella misura di giorni 60 (sessanta) di sospensione, peraltro già scontati a seguito della decisione della Commissione di Disciplina.

P.Q.M.

infligge al Sig. Marino la sanzione della sospensione per giorni 60 (sessanta), peraltro già scontati.

**(99) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO FLORA (Presidente della Società ASD Fortis Trani) E DELLE SOCIETÀ ASD FORTIS TRANI E ASD LIBERTY ▪ (nota N°.1255/1472pf09-10/GR/mg del 7.9.2010).**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 28.9.2010, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Antonio Flora, Presidente della Società ASD Fortis Trani, per rispondere della violazione dell'art. 1 commi 1 e 3, CGS, per aver disatteso la convocazione da parte dell'Ufficio della Procura Federale per la sua audizione, senza fornire giustificazioni per la sua assenza; la ASD Fortis Trani, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al suo Presidente; le Società ASD Fortis Trani e ASD Liberty per rispondere delle violazioni previste dall'art. 14, comma 1, CGS, in relazione dell'art. 18, comma 1, CGS per gli episodi violenti commessi al termine della gara di Eccellenza Puglia Liberty Molfetta-Fortis Trani disputata a Molfetta il 2.5.2010 nel corso della quale, tra l'altro, un tifoso del Trani era stato ferito gravemente durante scontri fra i tifosi delle due Società.

Gli incolpati, nei termini previsti, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta di 3 (tre) mesi di inibizione al Presidente Sig. Flora; € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda alla ASD Fortis Trani; € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda alla ASD Liberty e 1 (una) gara a porte chiuse con effetto immediato.

**I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Per il combinato disposto degli artt. 30, comma 1, e 32, comma 7, CGS la Commissione Disciplinare Nazionale è competente solo in relazione ad avvenimenti riferibili a campionati di livello nazionale. I fatti relativi al deferimento della Procura Federale, invece, riguardano avvenimenti riferibili a una gara del Campionato di Eccellenza della Regione Puglia.

**Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione dichiara la propria incompetenza e rimette gli atti alla Procura Federale per gli opportuni provvedimenti.

**(113) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDRES GURRIERI (Calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società Ternana Calcio Spa) ▪ (nota N°.1628/486pf09-10/SP/blp del 24.9.2010).**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 24.9.2010, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Andres Gurrieri, già calciatore tesserato per la Società Ternana Calcio Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS e dell'art. 33, comma 2, NOIF, per

aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, sottraendosi al particolare vincolo assunto con il tesseramento quale calciatore “giovane di serie” della Ternana calcio e così impedendo alla medesima Società la stipula del primo contratto da calciatore professionista.

L'incoltato, nei termini previsti, non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito con la richiesta di 2 (due) mesi di squalifica.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Dalle acquisizioni documentali della Procura Federale (variazione tesseramento del 18.8.08, visto esecutività del 23.8.2008, raccomandata a/r del 29-30.6.2008 della Società umbra al calciatore, mail del Guerrieri del 16.7.2009, lodo arbitrale del 20.11.2009, richiesta transfer internazionale) agli atti si evince con certezza che il Sig. Andres Gurrieri risulta essere stato tesserato per la stagione sportiva 2008/09 con la Società Ternana calcio Spa, quale giovane di serie, e che la stessa Società, al fine di stipulare col suo giovane calciatore il primo contratto da professionista, ha tempestivamente inviato al giocatore la raccomandata contenente l'offerta di contratto. Risulta altresì certo che il sig. Guerrieri si è rifiutato di stipulare detto contratto con la Ternana comunicando, via mail, di voler rimanere in Uruguay e, resosi di fatto irreperibile, non si è mai messo a disposizione della Società umbra e, al contrario, ha richiesto transfer internazionale per poter giocare in Sud America.

Da quanto complessivamente emerso in sede di indagini, i fatti che hanno portato la Procura Federale al deferimento del Sig. Gurrieri devono ritenersi pienamente provati dall'esame delle documentazioni prodotte e, d'altra parte, l'incoltato non ha mai svolto la benché minima attività difensiva prendendo posizione sugli addebiti a lui mossi.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi questa Commissione delibera di infliggere al Sig. Andres Gurrieri la sanzione di 2 (due) mesi di squalifica.

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

**Pubblicato in Roma il giorno 25 ottobre 2010.**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete